



COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

Delibera di Consiglio n. 13/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2019

Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 c.19 della LR 21/2003 e s.m.i.

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di MARZO alle ore 14:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti i seguenti componenti il Consiglio comunale:

Parere favorevole di sola regolarità tecnica. Art.49, D.Lgs. 267/2000 dd. 04.03.2019

AREA ECONOMICO
FINANZIARIA - SERVIZI ALLA
PERSONA
IL DIRIGENTE

(dott. Gianluca Venier)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005

Attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa dd. 04.03.2019

SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE

(dott. Gianluca Venier)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005

		Presente/Assente
Raugna Dario	Sindaco	Presente
Fabris Fabio	Consigliere	Presente
Polo Sara	Consigliere	Presente
Facchinetti Fiorenzo	Consigliere	Presente
Gordini Annamaria	Consigliere	Presente
Marchesan Damiano	Consigliere	Presente
Marchesan Sebastiano	Consigliere	Presente
Lauto Dario	Consigliere	Presente
Polo Matteo	Consigliere	Presente
Reverdito Greta	Consigliere	Presente
Gaddi Claudio	Consigliere	Presente
Kovatsch Claudio	Consigliere	Presente
Medeot Elisabetta	Consigliere	Assente
Marin Roberto	Consigliere	Assente
Delbello Maurizio	Consigliere	Presente
Borsatti Roberto	Consigliere	Assente
Cicogna Luciano	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Grazia De Rosa
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Raugna Dario nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge di Stabilità 2014 (articolo 1, commi 639 – 731, Legge 27.12.2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU), relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;

SPECIFICATO che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, ai sensi del comma 703 del sopra citato articolo 1, della Legge 27.12.2013, n. 147;

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Municipale Unica;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" – c.d. decreto Monti, il quale ha previsto l'anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2015 è ritenuta direttamente adibita ad abitazione principale quella posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9-bis del testo coordinato del DL n. 47/14, con Legge di conversione 23.05.2014 n° 80;

PRESO ATTO che la disciplina dell'IMU è stata ulteriormente modificata dall'art. 1 della Legge 28.12.2015, n. 208, prevedendo:

- comma 10 lettere a) e b) riduzione del 50% della base imponibile dell'unità immobiliare concessa in comodato, disciplinandone i nuovi requisiti:

"All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;

b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

- comma 13- lettere c) e d) esenzione dall'IMU per terreni agricoli -:

"A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni

agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. ;”

PRESO ATTO che la manovra 2019, con la legge n. 145/2018, ha ulteriormente innovato la disciplina IMU, con i commi n. 705 (coadiuvanti agricoli) e n. 1092 (estensione dell'agevolazione uso gratuito in caso di morte del comodatario);

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 17 del 30.04.2016 che stabiliva il quadro delle aliquote così come di seguito specificato:

- Aliquota base dello 0,90%;
- Aliquota ridotta allo 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale) il cui gettito è riservato allo Stato ex art. 1, comma 380, lettera f) della Legge n. 228/2012;
- Aliquota ridotta allo 0,76% per i terreni agricoli;
- Aliquota ridotta allo 0,40% per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- Aliquota maggiorata dell'1,06% per le unità immobiliari sfitte (ovvero le unità immobiliari non locate, prive di utenze e per le quali non c'è obbligo di versamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti) e per gli immobili di categoria catastale D/5 (banche e istituti di credito) per motivi di politica economica e redistributiva in quanto tali soggetti passivi sono dotati di una indubbia maggiore capacità patrimoniale;

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 4.4.2018, sono state confermate le aliquote, detrazioni ed assimilazioni all'abitazione principale per l'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2018;

CONSIDERATO che con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, dal 2019 è cessata la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali in aumento, disposta in origine dall'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 e prorogata fino al 2018, dopo tre anni di blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali;

ATTESO che è intenzione dell'amministrazione comunale mantenere anche nel 2019 le aliquote e detrazioni vigenti per l'anno 2018, senza avvalersi della facoltà di aumento;

RITENUTO che l'invio degli avvisi di pagamento IMU, con relativi mod. F24, verrà effettuato tramite posta ordinaria, ed in alternativa tramite invio telematico agli utenti che abbiano scelto o comunicato il loro indirizzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa privacy;

PRESO ATTO che l'attivazione sperimentale della modalità di invio tramite posta elettronica, attivata nel 2018, gestita in piena autonomia dagli addetti dell'Ufficio Tributi, ha consentito una riduzione dei costi per spese postali ed ha riscontrato l'apprezzamento da parte degli utenti e costante aumento di richiesta del servizio;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali allegghino al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- d) l'articolo 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- e) il decreto del Ministro dell'Interno 25.01.2019, che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021. (*GU n. 28 del 2-2-2019*).

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito nella Legge 22.12.2011, n. 214, il quale testualmente recita:

“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.”;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 06.04.2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28.02.2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art.48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997;

VISTA la legge Regionale 21/2003;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L.174/2012;

Dato atto che il testo integrale della discussione sarà riportato nel verbale della seduta;

Procedutosi alle operazioni di voto espressi per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti e votanti n. 14 consiglieri

Favorevoli n. 10

Contrari n. 0

Astenuti n.4 (Cicogna, Kovatsch, Delbello, Lauto)

D E L I B E R A

1. di confermare le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2019, approvate ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme di legge per l'approvazione del bilancio di previsione, così come di seguito specificato:
 - a) Aliquota base dello 0,90%;
 - b) Aliquota ridotta allo 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale) il cui gettito è riservato allo Stato ex art. 1, comma 380, lettera f) della Legge n. 228/2012;
 - c) Aliquota ridotta allo 0,76% per i terreni agricoli, non rientranti nell'esenzione prevista dalla norma per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
 - d) Aliquota ridotta allo 0,40% per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
 - e) Aliquota maggiorata dell'1,06% per le unità immobiliari sfitte (ovvero le unità immobiliari non locate, prive di utenze e per le quali non c'è obbligo di versamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti) e per gli immobili di categoria catastale D/5 (banche e istituti di credito) per motivi di politica economica e redistributiva in quanto tali soggetti passivi sono dotati di una indubbia maggiore capacità patrimoniale;
 - f) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977, così come previsto dall'art. 1, comma 707, p.to 10) della L. n. 147/2013 e smi.
2. di assimilare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni spettanti, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;

3. di dare atto che, conformemente alle disposizioni normative, le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti di I grado godono della riduzione della base imponibile del 50%, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di morte del comodatario, l'agevolazione viene estesa al coniuge in presenza di figli minori;
4. di confermare, secondo quanto previsto dal decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 all'art. 9-bis, che anche per l'anno 2019 sarà considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
5. di fissare l'importo minimo annuo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti e non sono effettuati accertamenti e/o rimborsi così come di seguito indicato:
 - versamenti volontari e in autoliquidazione Euro 7,00;
 - emissione di provvedimenti di accertamento e/o rimborso Euro 12,00
6. di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.446/1997;
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito nella Legge 22.12.2011, n. 214;
8. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
9. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2019/2021 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Procedutosi, inoltre, alla votazione in forma palese in merito all'immediata esecutività con il seguente esito:

Presenti e votanti n. 14 consiglieri

Favorevoli n. 10

Contrari n. 0

Astenuti n. 4 (Cicogna, Kovatsch, Delbello, Lautò)

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003, N. 21.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
Ragna Dario

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

Il Segretario Generale
De Rosa Maria Grazia

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE ROSA MARIA GRAZIA

CODICE FISCALE: DRSMGR66E68H703K

DATA FIRMA: 21/03/2019 14:35:55

IMPRONTA: 0DA7587F23913A6A92DF15BA1FC5652EDBB64D0D69AF8FFF13BA29D161D10C82
DBB64D0D69AF8FFF13BA29D161D10C82DD5B8877CE69655D10DA573653E8893F
DD5B8877CE69655D10DA573653E8893FF630FBB4EC642FBDE9C5D4B5F915CD13
F630FBB4EC642FBDE9C5D4B5F915CD1382CBA4D2510D8F2636347BB2365818E7

NOME: RAUGNA DARIO

CODICE FISCALE: RGNDRA70A17E098K

DATA FIRMA: 22/03/2019 10:12:35

IMPRONTA: 8F23F2F94A5E3BCA5C5F9003434DE77525B6AD72991C2901976C9EEA6B9192F4
25B6AD72991C2901976C9EEA6B9192F4C1719D5716509ACF94DB80432FC7D8A2
C1719D5716509ACF94DB80432FC7D8A26E7A1960852D0F12DDC2263E390D7311
6E7A1960852D0F12DDC2263E390D7311CD65920614FC928CE8BEDD0C37FEBBD9